

N. R.G. 753/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Giuseppe Ondei	Presidente
Massimo Meroni	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **753/2022** promossa in grado d'appello

DA

CONSERF S.R.L. (C.F. 15374991006), quale rappresentante di **Giovanna** [REDACTED],
elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 96 10128 TORINO presso lo
studio dell'avv. RICCIO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), elettivamente domiciliata in VIA
CORREGGIO 43 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED],
che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avvocati
[REDACTED]



alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, in punto di fatto, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha allegato specifiche circostanze relative agli importi versati, che la parte odierna appellata non ha specificamente contestato, avendo incentrato la propria difesa sulla questione di diritto relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.

Deve, pertanto, ritenersi accertato che (v. pag. 18 ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. e doc. 4 appellante):

- alla data di estinzione anticipata del contratto erano stati pagati interessi per euro 2.307,06,
- le commissioni complessivamente versate ammontavano ad euro 3.113,19 (comprensivi dei costi assicurativi),
- erano state restituite spese per euro 155,20.



Risulta provato documentalmente che alla data di stipulazione del contratto il tasso soglia per le operazioni di prestito con cessione del quinto era pari al 15,105% (v. doc. 5 appellante).

Il TEG indicato in contratto e calcolato senza tener conto dei costi assicurativi risultava pari al 13,11 % (v. doc. 2 appellante), mentre il calcolo effettuato tenendo conto di tali costi, secondo quanto si è sopra detto, indica un TEG pari al 16,72% (v. doc. 4 appellante), superiore al tasso soglia.

Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata.

La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).

L'Ordinanza appellata deve, pertanto, essere riformata e la Banca appellata deve essere condannata a restituire all'appellante la somma di euro 5.265,05 (v. conteggio alla pag. 18 del ricorso introduttivo cit.) oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio sino al saldo.

Le spese di lite, che devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie l'appello e, in riforma dell'Ordinanza appellata, condanna Unicredit S.p.A. al pagamento di **euro 5.265,05** oltre interessi come indicati in motivazione;
2. compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano il 15.11.2023

